

Pubblicato il 14/02/2018

Sent. n. 418/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2008, proposto da:
Noe' Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Battistini, Antonio Carullo, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Battistini in Milano, piazza Amendola, 3;
contro
Comune di Zibido S.Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pietro Locati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via dei Pellegrini, 24;
nei confronti di
Regione Lombardia, Provincia di Milano non costituitesi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2009, proposto da:
Noe' Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Battistini, Antonio Carullo, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Battistini in Milano, via Cesare Correnti, 12;
contro
Comune di Zibido S.Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pietro Locati, con domicilio eletto presso lo studio Marco Locati in Milano, via dei Pellegrini, 24;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1621 del 2008:
del diniego di istanza di attuazione di PL su comparto industriale adottato con provvedimento prot. n. 5768/2008 del 28.3.2008.
quanto al ricorso n. 585 del 2009:
della delibera C.C. n. 51 del 3.11.2008 di approvazione del PGT del comune di Zibido S.Giacomo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Zibido S.Giacomo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe e per i motivi negli stessi dedotti l'istante ha impugnato il diniego dell'istanza di attuazione di un piano di lottizzazione su comparto industriale dallo stesso presentata, nonché la successiva delibera di approvazione del PGT del comune di Zibido S.Giacomo.

Si è costituito il comune di Zibido S.Giacomo in entrambi i ricorsi, che ne ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità e ne ha chiesto, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 6 febbraio 2018 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, in via preliminare, di disporre la riunione dei due ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Ritiene, inoltre, di esaminare per primo il ricorso concernente l'assunta illegittimità della delibera di approvazione del PGT del Comune intimato.

Riguardo alla prima censura dedotta, concernente l'assunta falsità della pubblicazione della delibera impugnata all'albo pretorio del Comune, idonea a provocare la nullità del PGT, deve, al contrario, osservarsi che dalla documentazione versata in atti risulta che la delibera sia stata pubblicata, quantomeno, come dichiarato in sede di discussione anche dal ricorrente medesimo, in via informatica, e che sia avvenuta la pubblicazione sul BURL dell'avviso dell'approvazione definitiva del PGT, ai sensi della LR n. 12/2005.

Ne consegue la perfetta validità ed efficacia della delibera di approvazione del PGT, di cui il ricorrente ha preso di certo visione, come è dimostrato dalla proposizione del presente ricorso.

Con il secondo e terzo motivo l'istante si duole della violazione dell'art. 7 della LR n. 12/2005, degli artt. 3 e 6 della L. n. 241/1990, dell'art. 118 della Costituzione e del Trattato di Maastricht per la violazione del principio di sussidiarietà, nonché dell'eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, atteso che il Comune avrebbe proceduto all'approvazione del PGT senza considerare minimamente l'apporto fornito dalle osservazioni presentate dal ricorrente e senza fornire un'adeguata motivazione sul punto.

In proposito si osserva che, per giurisprudenza costante, le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.

Sono, invero, riservate alla pubblica amministrazione le scelte discrezionali operate nell'esercizio della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole destinazioni di zona del piano regolatore generale, sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà" (Cons. Stato, Sez. IV. Sent. n. 874, 24.02.2017). Tali vizi non si riscontrano nella fattispecie all'esame del Collegio, nella quale l'Amministrazione comunale ha analizzato le osservazioni dell'istante e ha controdedotto in merito alle stesse mediante la specificazione delle ragioni che ne hanno determinato la reiezione.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'eccesso di potere sotto svariati profili, affermando che l'area 9 sarebbe già stata completamente urbanizzata mediante la realizzazione della via Edison, con conseguente pretesa dell'eliminazione della previsione dello strumento attuativo al quale, invece, l'amministrazione avrebbe subordinato l'edificabilità dell'area.

A tal proposito si osserva che, dalla documentazione versata in atti risulta inequivocabilmente che l'area in questione è una zona agricola che viene per la prima volta destinata ad urbanizzazione, rendendo, quindi, evidente il necessario collegamento alle reti pubbliche, che, dunque, è stato richiesto del tutto legittimamente dal Comune, essendo irrilevante, a tal fine, la mera esistenza di una strada.

Con riferimento, invece, all'approvazione del progetto preliminare della strada di collegamento tra la strada Provinciale e la via Edison, ogni relativa questione si potrebbe porre solo in sede di approvazione del piano attuativo, atteso che la Giunta Comunale ha espressamente dichiarato, come

si evince dall'esame della documentazione versata in atti, che il progetto deve considerarsi come "progetto preliminare di strada di PL".

Nè risultano, infine, rilevanti e, quindi, idonee ad inficiare la legittimità della delibera di approvazione del PGT le residuali contestazioni relative alle innovazioni alla viabilità previste dal PGT e alla mancata rettifica del perimetro dell'area 9.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi le eccezioni sollevate dall'amministrazione, il ricorso rubricato al NRG 585/2009 va respinto.

All'infondatezza di tale ricorso consegue l'improcedibilità del ricorso proposto avverso il diniego del piano attuativo, i cui effetti sono stati travolti dal successivo strumento di pianificazione urbanistica generale approvato dal Comune, atteso che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione dello stesso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso RGN 585/2009 va respinto e il ricorso RGN 1621/2008 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso RGN 585/2009 e dichiara improcedibile il ricorso RGN 1621/2008.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'amministrazione intimata, che si liquidano in una somma pari ad euro 3000 (tremila), oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO